

La circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 ha fornito specifiche indicazioni in merito alla possibilità riservata ai lavoratori sportivi del settore dilettantistico di usufruire del trattamento di disoccupazione involontaria.

LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI

I lavoratori sportivi, in ambito dilettantistico o professionistico, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi potranno accedere al trattamento NASpl in caso di disoccupazione involontaria (licenziamento) a condizione che soddisfino il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

L'importo della NASpl sarà pari al 75% della retribuzione mensile nel caso in cui la stessa sia stata pari o inferiore per l'anno 2023 ad euro 1.352,19 e per l'anno 2024 a euro 1.425,21.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia stata superiore agli importi sopra indicati la somma corrisposta sarà incrementata di un importo pari del 25% della differenza tra euro 1.352.19 (o di euro 1.425.21 per il 2024) e l'importo percepito.

In ogni caso l'indennità mensile NASpl non potrà essere superiore per il 2023 ad euro 1.470,99 e ad euro 1.550,42 per il 2024.

La NaSpl è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni

La domanda dovrà essere presentata a cura dei beneficiari:

- ✓ in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione dall'INPS (www.inps.it) accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0, Carta Nazionale Servizi);
- ✓ attraverso i Patronati;
- ✓ tramite il servizio di call center telefonando al numero verde 803164 (rete fissa) o al numero 06 164164 da rete mobile.

LAVORATORI SPORTIVI TITOLARI DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

I lavoratori sportivi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono accedere all'indennità DIS-COLL qualora sia soddisfatto il requisito di un mese di contribuzione alla gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione del rapporto alla data di cessazione dello stesso.

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali (ovvero al netto della soglia di esenzione) come risulta dai contributi versati nell'anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto e di quello precedente.

Il reddito imponibile complessivo, pertanto, dovrà essere diviso per il numero di mesi corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione nell'anno di cessazione involontaria e in quello precedente.

L'importo della indennità DIS-COLL sarà pari al 75% del reddito medio mensile (determinato come sopra indicato) nel caso in cui lo stesso sia stato pari o inferiore per l'anno 2023 ad euro 1.352,19 e per l'anno 2024 a euro 1.425,21.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia stato superiore agli importi sopra indicati la somma corrisposta sarà incrementata di un importo pari del 25% della differenza tra euro 1.352.19 (o di euro 1.425.21 per il 2024) e l'importo percepito.

In ogni caso l'indennità mensile DIS-COLL non potrà essere superiore per il 2023 ad euro 1.470,99 e ad euro 1.550,42 per il 2024.

L'indennità sarà corrisposta mensilmente, per un periodo pari al numero di mesi o frazioni di essi, di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di cessazione del rapporto. In ogni caso la prestazione DIS-COLL non potrà essere erogata per un periodo superiore a 12 mesi.

La domanda dovrà essere presentata a cura dei beneficiari:

La domanda dovrà essere presentata a cura dei beneficiari:

- ✓ in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione dall'INPS (www.inps.it) accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0, Carta Nazionale Servizi) ;
- ✓ attraverso i Patronati;
- ✓ tramite il servizio di call center telefonando al numero verde 803164 (rete fissa) o al numero 06 164164 da rete mobile.

PERCETTORI DI NASpl e DIS-COLL PER RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI DAL LAVORO SPORTIVO

I soggetti percettori di NASpl o DIS-COLL, nel caso in cui successivamente alla erogazione delle indennità sottoscrivano rapporti di lavoro sportivo, subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno darne comunicazione all'INPS entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro sportivo indicando il reddito annuo presunto.

Nel caso in cui, invece la domanda di NASpl o DIS-COLL avvenga in costanza di un rapporto di lavoro sportivo, le informazioni circa la durata, la tipologia di rapporto di lavoro sportivo e il reddito annuo presunto dovranno essere comunicate in sede di presentazione della domanda.

Si evidenzia che la mancata comunicazione comporta la decadenza immediata dal trattamento NASpl o DIS-COLL, con il rischio di restituzione delle indennità già erogate.

L'obbligo della comunicazione, come indicato nella circolare n.67 del 20 maggio 2024, sorge esclusivamente nel caso in cui il reddito annuo derivanti da rapporti di lavoro sportivo superi il limite di euro 5.000,00.

Ai fini della determinazione del limite devono essere considerati tutti i compensi derivanti da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'anno, compresi quelli erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Tabella Riepilogativa dei casi di compatibilità con NASpI E DIS-COLL

NASpI				
CONTRATTO LAV. SPORTIVO	DURATA	LIMITI REDDITUALI	CONSEGUENZE	Adempimenti
Subordinato/ Co.Co.Co.	Inferiore mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	Riduzione Indennità pari all'80% del reddito da lavoro previsto	Obbligo Comunicazione INPS
Subordinato/ Co.Co.Co.	Superiore mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	Sospensione NASpI – DIS-COLL	Obbligo Comunicazione INPS
LAVORO SUBORD. SUP. A 6 MESI COMP.SUP. 8.174	Superiore mesi 6	> 8.173,91 (2023) > 8.500,00 (2024)	REVOCA	Obbligo Comunicazione INPS
LAVORO AUT.OCC.		LIMITE < 5.500	In caso superamento Revoca	Obbligo Comunicazione INPS
CONTR. PRESTO		LIMITE < 5.000	In caso superamento revoca	Obbligo Comunicazione INPS
LAVORO AUT.OCC.		LIMITE < 5.000		Nessun Obbligo Comunicazione INPS
CONTR. PRESTO		LIMITE < 5.000		Nessun Obbligo Comunicazione INPS

DIS-COLL				
CONTRATTO LAV. SPORTIVO	DURATA	LIMITI REDDITUALI	CONSEGUENZE	Adempimenti
Subordinato			Revoca	Obbligo Comunicazione INPS
Co.Co.Co.	Inferiore mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	Riduzione Indennità pari all'80% del reddito da lavoro previsto	Obbligo Comunicazione INPS
Co.Co.Co.	Superiore mesi 6	< 8.173,91 (2023) < 8.500,00 (2024)	Sospensione NASpI – DIS-COLL	Obbligo Comunicazione INPS
Co.Co.Co.	Superiore mesi 6	> 8.173,91 (2023) > 8.500,00 (2024)	REVOCA	Obbligo Comunicazione INPS
LAVORO AUT.OCC.		LIMITE: 5.500	In caso superamento Revoca	Obbligo Comunicazione INPS
CONTR. PRESTO		LIMITE: 5.000	In caso superamento revoca	Obbligo Comunicazione INPS
LAVORO AUT.OCC.		LIMITE < 5.000		Nessun Obbligo Comunicazione INPS
CONTR. PRESTO		LIMITE < 5.000		Nessun Obbligo Comunicazione INPS